

Polizza Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo
(DIP aggiuntivo TUA Professione Avvocati)

Prodotto: TUA PROFESSIONE Avvocati

Società: TUA ASSICURAZIONI

Documento redatto a 07/2023 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP -Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A ha sede Legale e Sociale in Italia in Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi, 19, 20159 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 158,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 141,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94,4 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 42,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 181,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 176,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,92 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura il professionista dalle richieste di risarcimento conseguenti ad errori commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attività di avvocato, così come meglio specificato nel DIP danni.

La polizza include altresì:

- perdita di documenti e valori

- conduzione dello studio (R.C.T.)
- trattamento di dati personali o errata consulenza in materia di privacy (GDPR)
- attività di mediazione per la conciliazione delle controversie
- sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti
- dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere
- responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile
- consulenza in materia di fusioni ed acquisizioni
- responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
- attività di curatore/ liquidatore/commissario
- funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale
- quanto dovuto a terzi a titolo di responsabilità solidale con altri soggetti.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Revisore/ Sindaco/ O.D.V./ Attestatore/ Amministratore</p>	<p>Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di incarichi di sindaco, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, revisore legale dei conti e membro dell'organismo di vigilanza, attestatore.</p> <p>La garanzia copre anche gli errori inerenti l'attività professionale assicurata svolta per conto di società in cui l'assicurato abbia incarichi di amministratore (membro del Consiglio di Amministrazione).</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e prevede l'applicazione di un premio aggiuntivo.</p>
<p>Estensione attività personale dei professionisti</p>	<p>Se il contraente è uno studio associato/società, l'opzione consente di assicurare l'attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci del contraente che alla stipula della polizza siano parte dello studio associato/società.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e specificando oltre al fatturato dello studio associato/società il fatturato derivante dall'attività personale dei professionisti associati/soci. L'eventuale premio aggiuntivo relativo all'attivazione dell'opzione è determinato dall'entità del fatturato aggiuntivo dei professionisti associati/soci.</p>
<p>Amministratore condominiale</p>	<p>Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di incarichi di amministratore condominiale.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e specificando oltre al fatturato complessivo quello derivante dall'attività di amministratore condominiale. L'eventuale premio aggiuntivo relativo all'attivazione dell'opzione è determinato dall'entità del fatturato aggiuntivo dell'attività di amministratore condominiale.</p>
<p>Nessuna franchigia su attività ordinaria</p>	<p>L'opzione prevede l'azzeramento della franchigia applicata a richieste di risarcimento relative ad errori nell'ambito dell'attività ordinaria.</p> <p>L'opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all'intermediario e prevede l'applicazione di un sovrappremio del 10% sul premio lordo.</p>

TUTELA LEGALE

Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 11.000,00€ – 20.000,00€ – 30.000,00€.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Controversie (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per: a) sostenere controversie individuali di lavoro con i tuoi dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro;</p> <p>b) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile ove hai sede;</p> <p>c) sostenere controversie per inadempimenti contrattuali, tue o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o da te ricevute, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro.</p> <p>Le prestazioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per il Contraente/Assicurato (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).</p>
Sicurezza (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato per:</p> <p>a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;</p> <p>b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);</p> <p>c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro.</p> <p>Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto tuoi dipendenti.</p> <p>Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:</p> <p>1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabile dei lavori;- Coordinatore per la progettazione;- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;- Legali Rappresentanti;- Dirigenti;- Preposti;- Medico Competente;- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;- Lavoratori Dipendenti. <p>Le garanzie valgono anche qualora tu, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese da te sostenute relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003; si intendono per Assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03. <p>Garanzie: opera per la materia amministrativa.</p> <p>2) D.Lgs 231/2001 Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti

	<p>amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;</p> <p>- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non tuoi dipendenti, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.</p>
<p>Spese di Resistenza (Garanzia opzionale)</p>	<p>Con la presente estensione si assicura la Tutela Legale per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.</p> <p>La prestazione opera, esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione per la quale tu abbia corrisposto il relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la garanzia non opera per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile; - in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, o perché espressamente esclusa, o perché il danno è di importo inferiore alla franchigia prevista nella polizza di responsabilità civile) oppure sia stata rigettata la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza, perché non ne ha interesse. In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.
<p>Revisore/Sindaco/ Amministratore (Garanzia opzionale)</p>	<p>Con questa estensione si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato (il singolo professionista che lavora per conto del Contraente) qualora lo stesso svolga anche l'incarico di Revisore dei Conti, Sindaco o Amministratore di società.</p>
<p>Retroattività (Garanzia opzionale)</p>	<p>Le garanzie (qualora operanti) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutela Legale Base per la difesa penale e Sicurezza per la difesa penale: operano retroattivamente per imputazioni penali colpose, contravvenzionali e dolose, per fatti avvenuti fino a 5 anni anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagini successivamente alla stipula della polizza. - Le Spese di Resistenza: operano retroattivamente per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi posti in essere anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza, solo successivamente alla stipula della polizza, della pretesa di risarcimento avanzata da terzi. <p>Qualora il Contraente o l'Assicurato abbiano sottoscritto precedente polizza di Tutela Legale (anche con altra compagnia) che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente e l'Assicurato si impegneranno a denunciare i sinistri insorti precedentemente.</p>
<p>Danni indiretti da Infortunio</p> <p>Se l'infortunio, da te subito nell'esercizio della tua attività professionale o nel tuo tempo libero, ha per conseguenza una temporanea o totale sospensione della tua attività lavorativa, si rimborsano le spese generali fisse documentabili e da te realmente sostenute, per un massimo di 12 mesi che decorrono dalla scadenza del 30° giorno successivo a quello dell'infortunio. I primi 30 giorni dalla data di infortunio non saranno pertanto indennizzabili.</p> <p>La garanzia opera anche nel caso in cui tu non possa più riprendere definitivamente la tua attività.</p> <p>Se la garanzia fosse prestata per una collettività di assicurati (ad es. i diversi professionisti di uno Studio Associato), in caso di infortunio che coinvolga soltanto uno o alcuni dei professionisti, l'indennità massima indennizzabile per ciascun assicurato sarà definita dividendo la somma assicurata per il numero dei componenti lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) al momento del sinistro e comunque per un numero non superiore a cinque, anche se lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) risulterà composto da un numero superiore di</p>	

<p>persone.</p> <p>In caso di sospensione parziale dell'attività lavorativa l'indennità dovuta per tale periodo viene riconosciuta al 50%.</p>	
<p>Infortunati Avvocati</p> <p>Puoi concordare con la compagnia le somme assicurate. La garanzia è operante per tutti gli addetti e membri dello studio identificati in polizza.</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Sconto tecnico e franchigie</p>	<p>Sono previsti sconti tecnici se presenti più assicurati nella stessa polizza, e sono previsti ulteriori sconti in riferimento alle tipologie di franchigie da te scelte in fase di stipula del contratto.</p> <p>Le franchigie per la garanzia Invalidità Permanente da Infortuni possono essere scelte tra: Franchigia base, Invalidità permanente maggiorata, Invalidità permanente con franchigia assorbibile, Invalidità permanente liquidata con tabella.</p> <p>È possibile inoltre limitare la portata di alcune coperture assicurative. Tale limitazione dà diritto ad una riduzione di premio.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Morte (Garanzia opzionale)</p>	<p>Nel caso in cui per il medesimo infortunio siano deceduti sia l'assicurato che il coniuge, o se la morte è causata da rapina, estorsione, sequestro, sono previsti aumenti del capitale assicurato.</p>
<p>Invalidità permanente (Garanzia opzionale)</p>	<p>Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo, sulla base della somma assicurata indicata in polizza, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;</p> <p>b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato ed in riferimento alla menomazione subita.</p> <p>È possibile inoltre richiedere l'applicazione della TABELLA INAIL per infortuni che abbiano come conseguenza una invalidità permanente parziale, con conseguente sovrappremio.</p>
<p>Inabilità Temporanea (Garanzia opzionale)</p>	<p>Disponibile solo nella copertura "24 ore", e solo per titolari d'impresa e professionisti. Interviene se l'infortunio ha per conseguenza la perdita temporanea totale o parziale delle capacità dell'assicurato di svolgere la propria attività professionale</p>
<p>Rimborso spese di cura (Garanzia opzionale)</p>	<p>Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 1.500,00€ - 2.500,00€ - 5.000,00€ - 7.500,00€ - 10.000,00€ - 15.000,00€.</p> <p>Viene rimborsata la parte di spesa sostenuta dall'assicurato, che non risulta a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia in caso di ricovero che senza ricovero, fino a 200 giorni successivi all'infortunio.</p> <p>Si intendo operanti le seguenti garanzie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contagio da H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati, resa necessaria da infortunio e comprovata dalla prestazione di Pronto Soccorso o dalla cartella clinica; - Perdita anno scolastico a seguito di infortunio; - Sostegno alle vittime di violenze fisiche a seguito di infortunio, tramite il rimborso delle cure psicoterapiche nei 200 giorni successivi all'infortunio per la parte di spese

	<p>che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;</p> <p>- Danno estetico da infortunio per violenza fisica.</p>
<p>Garanzia Key-Man (Garanzia opzionale)</p>	<p>Richiamabile solo se il contraente è persona giuridica e l'assicurato è retribuito, al contraente sarà corrisposto un indennizzo, distinto da quello liquidabile all'assicurato, in caso di infortunio che comporti la morte dell'assicurato o una invalidità permanente non inferiore al 60%.</p>



Che cosa non è assicurato?


Le esclusioni di carattere generale sono indicate nel DIP.

Con riferimento alla garanzia Revisore – Sindaco - Membro Organismo di Vigilanza – Attestatore - Amministratore, non sono assicurate le richieste di risarcimento inerenti

- incarichi presso società in procedura concorsuale e/o di liquidazione prima della decorrenza della prima polizza
- incarichi presso società con perdite superiori al 25% del patrimonio netto prima della decorrenza della prima polizza stipulata con l'assicurato
- somme percepite dall'assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente
- società o enti in cui l'assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
- la gestione della società e il rischio d'impresa
- incarichi di amministratore unico

Con riferimento alla garanzia Infortuni Avvocati non sono assicurabili gli infortuni:

- occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari, salvo che per coloro che svolgono esclusivamente compiti amministrativi e d'ufficio in Italia



Ci sono limiti di copertura?

Le limitazioni di carattere generale sono indicate nel DIP.

Sindaco - Revisore - Membro Organismo di Vigilanza – Attestatore – Amministratore	le franchigie, i limiti di indennizzo e/o sottolimiti sono pattuiti come segue: <ul style="list-style-type: none"> • franchigia € 5.000 • per incarichi presso Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione e Società Finanziarie in genere, o per incarichi cessati durante la retroattività: sottolimito € 500.000 • per tutti gli altri incarichi opera il limite di indennizzo della polizza
Tutela Legale	Le garanzie vengono prestate nell'ambito dell'attività indicata in polizza, con esclusione: <ul style="list-style-type: none"> - per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, o conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; - per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; - per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni da te effettuati dal nell'esercizio della tua attività; - per contratti di compravendita di immobili; - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; - per controversie relative all'affitto d'azienda; - per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; - per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento della tua attività principale; - per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; - per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario; - per vertenze contro TUA o ARAG. - per vertenze con le società mandanti; Inoltre, non si assume il pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Controversie	Le prestazioni di cui alla presente estensione valgono esclusivamente per te (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).
Spese di Resistenza	La garanzia non opera nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> - l'assicuratore di responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo: per violazione del patto di gestione lite), salvo il caso di rigetto della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile per mancanza di interesse dello stesso; - la polizza di responsabilità civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; - il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione

	<p>In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.</p>
<p>Danni Indiretti da infortunio</p>	<p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose da te compiute o tentate. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi da parte tua; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se tu non sei abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è comunque compreso l'infortunio: occorso all'estero in assenza di abilitazione locale alla guida, purché tu sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore in Italia; subito da te che guidi con patente scaduta, e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto; - le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l'uso di materiali pirici, pirotecnici o esplosivi; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson; - gli infortuni o qualsiasi evento conseguente o riconducibile alle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. <p>Sono altresì esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo diretto o indiretto; - sport aerei in genere (compreso il volo da diporto o sportivo – deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio); - sport che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco o effettuato in solitaria, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite-surfing, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia.

Infortuni avvocati

Tutela in caso di Infortuni

La garanzia opera per infortuni, subiti in occasione degli eventi assicurati, durante la pratica di:

- alpinismo fino al 3° grado della scala di Monaco (non in solitaria), hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano immersioni subacquee con autorespiratore (purché l'assicurato sia in possesso di idoneo brevetto di attività subacquea o sotto la guida dell'istruttore subacqueo per l'ottenimento del brevetto), speleologia (purché effettuata in gruppo e con idonea attrezzatura), esclusivamente per le garanzie "Morte" e "Invalidità permanente", se previste. Le altre garanzie di polizza non sono rese operative per tali sport;
- baseball, basket, calcio, volley, pallamano, sport equestri, canoa e kayak, ciclismo e mountain bike (fatto salvo l'uso di tali mezzi come mezzo di trasporto), sci da discesa e snowboard, per la garanzia "Indennità da ricovero", se prevista, opera per ricoveri che abbiano comportato almeno due pernottamenti. Per le altre garanzie di polizza, opera secondo quanto indicato da ciascuna. Non sono assicurabili:
- gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche, nonché da campi elettromagnetici.

Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
Morte - Grave lutto	Limite di indennizzo: 200.000 euro per evento, 600.000 euro (400.000 euro se scelta la forma "Conducente") complessivamente per l'intera garanzia per ogni assicurato
Invalidità Permanente - Franchigia Base	Franchigia assoluta: 1) sulla parte fino a 200.000 euro di somma assicurata: 3% 2) sulla parte eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro di somma assicurata: 5% 3) sulla parte eccedente 500.000 euro di somma assicurata: 10%
Inabilità Temporanea – Franchigia Base	Franchigia assoluta: 0 giorni per il caso di ricovero in istituto di cura per almeno 2 pernottamenti consecutivi Franchigia assoluta: 5 giorni per il caso di rilascio di prognosi di pronto soccorso per almeno 5 giorni Franchigia assoluta: 10 giorni per gli altri casi
Indennità per convalescenza post-ricovero	Limite di indennizzo: indennità pari al 50% dell'indennità complessivamente dovuta per il caso di ricovero, con il massimo di 2.500 euro
Rimborso spese di cura - trasporto sanitario	Limite di indennizzo: 5% della somma assicurata per anno
Rimborso spese cura senza ricovero o intervento (accertamenti diagnostici, esami, ecc)	Scoperto: 20% della spesa documentata, con il minimo di 100 euro per sinistro
Rimborso spese di cura - Cure e protesi dentarie	Limite di indennizzo: 30% della somma assicurata
Rimborso spese di cura - Contagio da HIV	Limite di indennizzo: 10.000 euro
Rimborso spese di cura - Perdita anno scolastico	Limite di indennizzo: 2.500 euro
Sostegno alle vittime di violenze fisiche	Limite di indennizzo: 3.000 euro (per anno assicurativo) in aggiunta al limite di indennizzo della garanzia "Rimborso spese di cura"
Rimborso spese di cura - Responsabilità civile contraente	Limite di indennizzo: entro un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso, con il massimo di 250.000 euro. Nel caso di infortunio che colpisca più assicurati, il maggior esborso non potrà superare detti 250.000 euro.
Morte ed IP a seguito di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici	Limite di indennizzo: 75.000 euro e comunque entro la somma assicurata riportata in polizza qualora inferiore Franchigia: 15% assoluta per la Invalidità Permanente
Morte ed IP a seguito di infezioni (escluso HIV)	Limite di indennizzo: 75.000 euro e comunque entro la somma assicurata riportata in polizza qualora inferiore Franchigia: 15% assoluta per la Invalidità Permanente



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?

In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti

Denuncia di sinistro: I contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03. I certificati medici attestanti la sospensione dell'attività lavorativa devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Nel caso in cui l'assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Gestione da parte di altre imprese:

Responsabilità civile professionale

Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da TUA a:

DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 – 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual;

ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizione, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.

Tutela legale

La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

DALL'ITALIA:

al numero verde **800 833 800**

DALL'ESTERO:

al numero **+39 02 2412 8693**

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica:

sinistri@das.it

utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.


Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall'Italia, e il numero +39 045 839 27 23 per le chiamate dall'estero.


Per le prestazioni di tutela legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare a D.A.S. o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.


In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato.

	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.

Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori provvedono al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza. È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito: rateazione semestrale: aumento del 3%; Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimborso	Non sono previste modalità di rimborso del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi e per una durata massima di 18 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all'incasso del premio di rinnovo.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a liberi professionisti, studi associati e società che svolgono la loro attività in qualità di avvocati.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'20,66% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Customer Advocacy e Tutela Cliente - Lungadige Cangrande n.16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 –; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto, gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all'Assicurato di proporre al Terzo danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitro rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della Perdita. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall'Assicurato e dagli Assicuratori, uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Gli Assicuratori (in nome e per conto dell'Assicurato) e il Terzo danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.